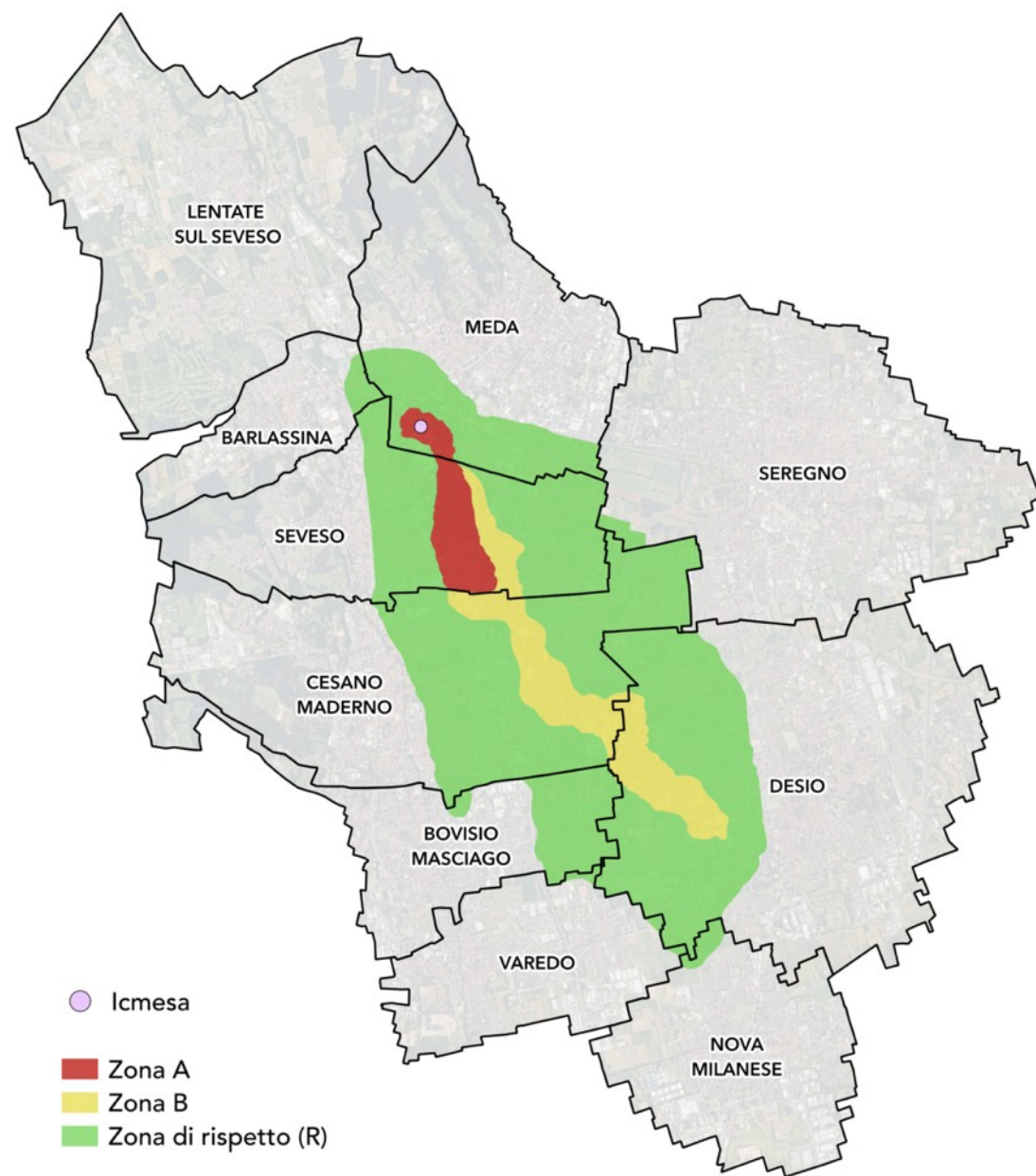


Cesano Maderno 16 settembre 2026
Palazzo Arese Borromeo

LA BONIFICA DI SEVESO E MEDA
CINQUANT'ANNI DOPO

Innovazione e tecnica a tutela del
territorio

**L'Europa e la cultura
ambientale sul rischio
aziendale: le Direttive
Seveso**



DARIO FOSSATI

Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Lombardia per
l'Ambiente - FLA

Nel 1976 esisteva già una cultura ambientale sul rischio aziendale ??

Poche norme (decreti ministeriali sulle aziende insalubri – RD 27 luglio 1934, n. 165 – articoli 216 e 217) e la regola (non scritta) di Localizzare le aziende con “particolari lavorazioni” fuori dal proprio paese

Le aziende chimiche portavano lavoro, occupavano centinaia di lavoratori e creavano un indotto altrettanto importante (lettera della Givodan dopo la solidarietà espressa dal Governo Federale Svizzero al Governo Italiano)

L'Ambiente era percepito in modo molto diverso da oggi e se qualche processo inquinante veniva evidenziato, entro certi limiti, veniva tollerato, a favore dell'occupazione e del lavoro.

ICMESA La fabbrica dei profumi

anni '70 - Prime lotte sindacali per la tutela della salute
sul luogo di lavoro e per la salvaguardia del territorio

La risposta dell'Italia e della CEE

- Oltre alla mobilitazione nazionale, l'eco dell'incidente ICMESA arrivò anche negli uffici della CEE per il tramite dell'on. Carlo Scarascia che, in qualità di ex Vice-Presidente della Commissione EU, aveva avviato nel 1972 le politiche ambientali della UE attivando il Programma di Azione Ambientale (PAA 1973-1977)



- A partire dai primi anni '80 inizia la emanazione delle Direttive sulle industrie a rischio di incidente rilevante (RIR):
 - Direttiva 82/501/CEE (Seveso I)
 - Direttiva 96/82/CEE (Seveso II)
 - Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)

La **Direttiva Seveso III**

(2012/18/UE), che ha aggiornato la normativa nel 2012, ha portato ulteriori perfezionamenti, in particolare riguardo:



- L'ampliamento della lista delle sostanze pericolose, includendo anche i pericoli derivanti da esplosivi e altre sostanze meno comuni ma altrettanto rischiose
- Una maggiore enfasi sulla trasparenza, con l'obbligo per le imprese di fornire maggiori informazioni sul rischio per la salute e l'ambiente
- Miglioramento della gestione della sicurezza, con maggiore coinvolgimento delle autorità e della popolazione

Seveso III – Direttiva 2012/18/UE

La nuova Direttiva riguarda circa **12.000 siti industriali** in tutta l'UE, in cui vengono utilizzate o sono conservate sostanze chimiche o petrolchimiche o vengono raffinati metalli.

Ogni paese dell'UE deve garantire che vengano adottate misure per affrontare gli incidenti nei pressi degli impianti industriali che ospitano grandi quantità di prodotti pericolosi.

Le aziende che trattano queste sostanze in quantità superiori a determinate soglie devono:

- informare regolarmente le persone che potrebbero essere colpite da un incidente;
- elaborare delle relazioni sulla sicurezza;
- applicare un sistema di gestione della sicurezza;
- adottare un piano di emergenza interno.



La nuova Direttiva inoltre:

- rende più rigorose le procedure per la **consultazione pubblica in merito ai progetti**, ai piani e ai programmi che coinvolgono gli impianti interessati dalla normativa;
- ~~introduce~~ **modifiche alle leggi sulla pianificazione territoriale** volte a garantire che gli impianti nuovi siano ubicati a distanza di sicurezza rispetto a quelli esistenti;



- consente alle persone di **adire in giudizio** se ritengono di non essere state adeguatamente informate o coinvolte;
- introduce **norme di controllo più rigorose** per i vari impianti, al fine di garantire l'applicazione efficace delle norme di sicurezza.



Chi fa, cosa ? - D.LGS n.105/2015

E' il Decreto Legislativo italiano che recepisce la Direttiva Seveso III - Prevede che:

- Il MASE, tramite ISPRA, valuta il pericolo di incidente rilevante per una specifica sostanza pericolosa e dichiara se l'azienda rientra nelle ARIR in soglia superiore o inferiore;
 - Tutte le ARIR sono suddivise quindi in due grandi categorie: aziende in soglia superiore o inferiore; il MASE comunica alla UE gli elenchi e ogni 4 anni relaziona sugli aggiornamenti;
- Gli elenchi sono pubblici e sono disponibili sul sito di ISPRA in una apposita sezione riscontrabile da qualunque cittadino;
- Il DLGS istituisce (Art. 10) una Commissione Tecnica Regionale (CTR) partecipata dai VVFF, Regione, ARPA, ecc....) che ha il compito di istruire, valutare e validare i Rapporti di Sicurezza redatti dal Gestore dello stabilimento e di programmare le ispezioni di verifica e controllo nelle aziende:



Regione
Lombardia



- Il **gestore dello stabilimento** deve **NOTIFICARE** al MASE (Art. 13) le sostanze detenute e i processi utilizzati di trasformazione. Inoltre, redige un documento (Art. 14) che definisce la propria **politica di prevenzione degli incidenti rilevanti**, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del **sistema di gestione della sicurezza** (Art. 15 e 16)



**Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica**

- Tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un **elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente**



- Per gli stabilimenti di **soglia superiore**, il gestore redige un rapporto di sicurezza. Il **rapporto di sicurezza** deve dimostrare che il gestore ha messo in atto una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e **un sistema di gestione della sicurezza** per la sua applicazione

- Va valutato anche il cosiddetto "effetto domino" nel caso di aziende RIR adiacenti ad altri insediamenti industriali o di altro tipo (Art. 19)

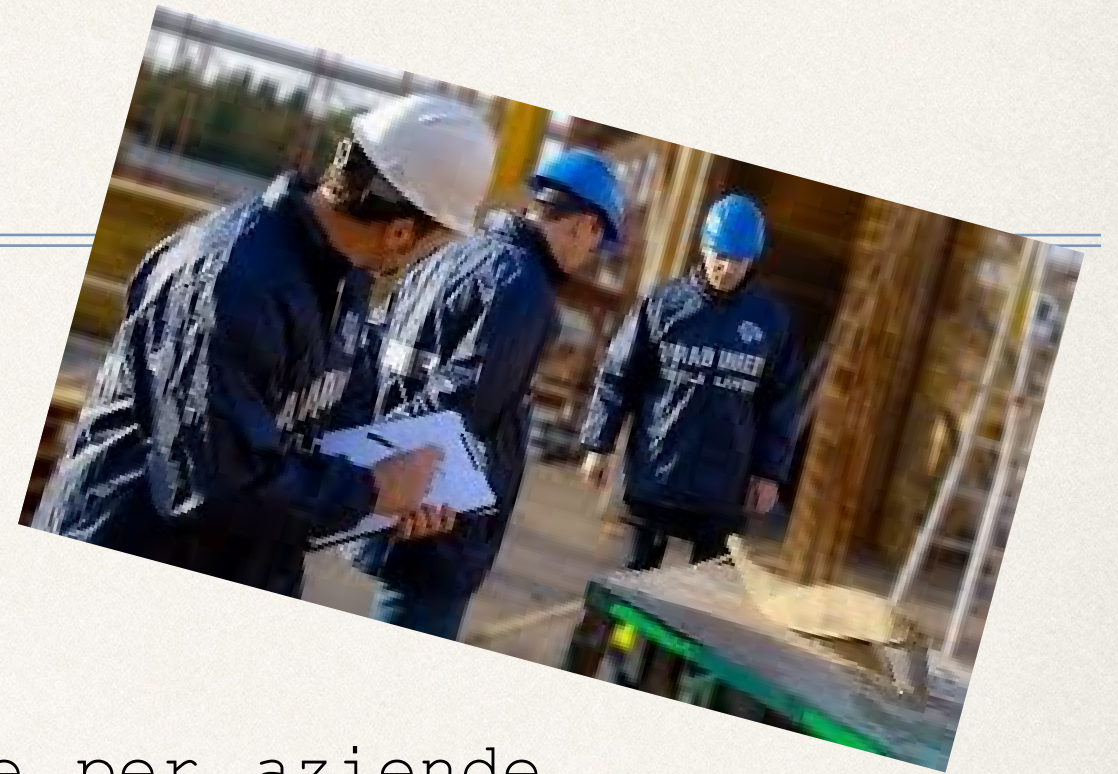
- L'istruttoria del Rapporto di sicurezza e l'eventuale effetto domino sono effettuati dal **CTR**, le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore sono programmate e gestite dal CTR
- Le Prefetture sono invece incaricate di redigere il **Piano Emergenza Esterna** (Art. 21) da aggiornare e verificare ogni 3 anni.
- I **Comuni** devono tener conto dell'assetto territoriale e urbanistico del sito e seguire le Linee Guida predisposte dal MASE (Art. 22)

- Grande enfasi viene data alla necessità di **informare in modo adeguato la popolazione** e permettere l'**accesso alle informazioni al pubblico** (Art. 23) che deve anche conoscere cosa fare in caso di incidente rilevante e deve poter applicare il Piano di Emergenza Esterno attivato dalla Prefettura
-



- Parimenti si prevede anche di coinvolgere i cittadini in consultazioni pubbliche (Art. 24) quando si deve localizzare sul territorio una ARIR o quando si apportano modifiche significative ad aziende già insediate sul territorio o quando si devono realizzare infrastrutture vicino ad una ARIR.
- Il parere dei cittadini si esprime nelle procedure di VIA o AIA cui l'azienda è soggetta oppure tramite opportuna informazione che il Comune è tenuto a dare tramite siti internet comunali, albi comunali, manifesti o altre tipologie di diffusione delle informazioni necessarie all'espressione del parere.

Controlli, ispezioni e sanzioni



- Controlli di competenza Statale per aziende RIR di soglia superiore (VVFF) e CTR - Controllo annuale
- Controlli di competenza regionale per aziende RIR di soglia inferiore (CTR - Regione, ARPA Lombardia + tecnici esperti) - Controllo triennale
- Le sanzioni sono variegate e contemplano una responsabilità penale e pecuniaria anche elevata. E' possibile anche arrivare all'ordine di chiusura dello stabilimento o di interruzione delle lavorazioni in essere.



La situazione Lombarda (1)

- In Lombardia sono presenti **247 stabilimenti a rischio di incidente rilevante** che rappresentano oltre **un quarto** di quelli complessivamente presenti sull'intero territorio nazionale. Di questi 247, gli stabilimenti di **soglia superiore sono 134 e quelli di soglia inferiore sono 113.**
 - L'assetto normativo attuale attribuisce specifiche competenze alla Regione sugli stabilimenti di soglia inferiore. Ne consegue che la Regione ha una responsabilità, diretta e specifica per gli stabilimenti di soglia inferiore, nel verificare che sia adeguatamente implementata la sicurezza degli stabilimenti, assicurato il controllo del rischio di incidente rilevante e garantito un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
- **In Regione Lombardia questa responsabilità si estende ad un numero di stabilimenti significativamente maggiore rispetto a qualsiasi altra Regione**

Situazione Lombarda (2)



- In attuazione delle previsioni dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 105/2015 Regione Lombardia ha stipulato, nel 2017, una **Convenzione con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e con ARPA Lombardia** che è stata rinnovata, nel 2022, **fino al 31 dicembre 2027.**

- Grazie ad essa e nei limiti delle disponibilità offerte, sono state programmate per aziende di soglia inferiore n.5 ispezioni nel 2023, n. 5 ispezioni nel 2024 e n.10 ispezioni nel 2025.
 - Questi numeri, purtroppo, non soddisfano del tutto il requisito di frequenza delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore stabilito dall'articolo 27, comma 4, del d.lgs. n. 105/2015 (frequenza triennale).

Le novità introdotte dalla l.r. 21/2024



Legge regionale 30 dicembre 2024 n.21 - Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 -ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025

Art. 4 (Disciplina delle modalità di selezione dei componenti delle commissioni ispettive relative agli stabilimenti di soglia inferiore di cui agli articoli 7 e 27 del d.lgs. 105/2015)

1. **I componenti delle commissioni per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza** per la prevenzione del rischio di incidente rilevante degli stabilimenti di soglia inferiore.....sono **scelti tra i dirigenti e i funzionari tecnici in servizio presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia**, su indicazione degli stessi Enti previa **stipulazione di una convenzione triennale** ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n.

BIBLIOGRAFIA UTILE E SITI INTERNET

“SEVESO TRENT'ANNI DOPO: LA GESTIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE” a cura di Achille Cutrera, Giuseppe Pastorelli e Barbara Pozzo – Diritto ed Economia dell'Ambiente - Quaderno n. 3 Fondazione Lombardia per l'Ambiente – Giuffrè Editore – 2006

SITO INTERNET DI ISPRA – www.isprambiente.gov.it/